

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

PER LE STRADE VICINALI

Approvato con deliberazione del Podestà in data 22 ottobre 1929

Art. 1

Le strade vicinali del Comune sono iscritte in apposito elenco debitamente approvato a sensi di legge.

Esse sono distinte in due categorie (I e II).

Art. 2

Appartengono alla I Categoria le vicinali seguenti gravate di servitù di pubblico transito:

- 1) Strada di Capitolo e Rigrasso che dal concentrico giunge al territorio di Savigliano in vicinanza della Frazione Rigrasso;
- 2) Strada della Motta che dà accesso al Cimitero.

Si iscriveranno alla I categoria le strade che tendono ad una borgata cospicua e collegano insieme due strade di categoria inferiore: sono da ascrivere alla II categoria tutte le strade vicinali che tendono a casolari isolati corrispondenti a criteri di sfruttamento forestale ed agrario.

Appartengono alla II categoria le seguenti:

- 1) Strada di Brentorella;
- 2) Strada di Besanzone fino al maceratoio della Cascina Masore;
- 3) Diramazioni della strada Capitolo e Rigrasso denominate:
 - a) Strada della Verna e dell'Olmetto;
 - b) Strada di San Pietro.

Art. 3

Il Comune promuoverà d'ufficio la costituzione in consorzio degli utenti delle strade vicinali di prima categoria ancora non consorziate, ed è in ogni Consorzio rappresentato dal Podestà o da un suo delegato con voto proporzionale alla misura del concorso.

Art. 4

Il concorso del Comune nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di I categoria è obbligatorio ed è fissato quanto appresso (da 1/5 alla 1/2):

- Strada Capitolo e Rigrasso;
 - Strada della Motta
- per 1/3.

Il concorso nelle sole spese di sistemazione e ricostruzione per quelle di II categoria che è facoltativo e temporaneo è il seguente (non superiore a 1/5):
per 1/5.

Art. 5

La sorveglianza delle strade vicinali spetta al Comune che la eserciterà mediante il perito comunale o mediante apposito delegato unitamente ai presidenti dei singoli Consorzi.

Il perito tecnico o il delegato rappresentante del Podestà previa approvazione di questo designerà tutte le opere che saranno necessarie ed il termine della loro esecuzione.

Alla polizia stradale provvederà il Comune per le concessioni e licenze valendosi per la vigilanza in materia dei propri agenti giurati.

Art. 6

Entro il mese di giugno di ogni anno il perito o delegato stradale procederà alla visita delle strade vicinali e d'accordo coi singoli delegati degli utenti proporrà per ognuna di esse la quantità e la qualità di ghiaia necessaria per il prossimo autunno.

Art. 7

Il Podestà esaminate le richieste pervenute dai delegati delibererà a seconda delle disponibilità del bilancio il concorso a tutte o parte delle strade dando in questo caso la precedenza a quelle più bisognose e che maggiormente interessano lo scambio col capoluogo.

Art. 8

Sarà iscritta ogni anno in bilancio fra le spese obbligatorie la quota di spesa preventivata a carico del comune per l'inghiaamento delle strade vicinali.

Art. 9

La quota di concorso bilanciata dal Comune entro i limiti di cui all'art. 4 dovrà essere tale da soddisfare le esigenze per un buon governo della strada.

Siccome trattasi di quota di concorso per la manutenzione della strada, è necessario che le strade da tempo trascurate siano messe in condizione di normale viabilità e solo allora il Comune concorrerà per la manutenzione.

Art. 10

Entro il successivo mese di luglio il Podestà convoca le singole amministrazioni consortili ed ove occorra le assemblee degli utenti per deliberare circa le opere di cui si sarà verificata la necessità ed il riparto delle spese in base a ruoli compilati dal perito comunale.

Art. 11

Qualora le amministrazioni non diano esecuzione ai lavori stati riconosciuti indispensabili per la conservazione delle strade dall'autorità com., il Podestà, previa diffida, provvederà d'ufficio, e la relativa spesa sarà rimborsata al Comune mediante i ruoli di cui sopra resi esecutori nei modi di legge.

Art. 12

Entro il mese di ottobre di ogni anno i consorzi provvederanno per la fornitura della ghiaia occorrente per le strade.

Art. 13

Gli utenti che ne facciano richiesta potranno corrispondere in tutto od in parte i loro contributi mediante prestazione di giornate di lavoro e di opere determinate secondo le seguenti tariffe:

1°) per ogni giornata di lavoro per persona dai 16 a 60 anni Lit. 15

2°) Idem con animali Lit. 25

Art. 14.

Il riparto delle spese fra utenti una volta stabilito resta obbligatorio fino a che non sia modificato.

Art. 15

I proprietari frontisti delle strade vicinali dovranno curare di tenere ben spurgati i fossi e le cunette stradali: ove queste non esistano dovranno essere fatte a loro cura o spese.

La larghezza e profondità delle cunette non dovranno mai essere inferiori ai centimetri quaranta, ed il loro spurgo dovrà effettuarsi ogni invernata non oltre il 30 marzo.

Contro i trasgressori sarà provveduto a termine di legge.

Art. 16

Le cunette dovranno avere ben regolata pendenza ed essere atte mediante, ove occorrono, opportune tubazioni di scarico attraversanti la strada, allo smaltimento dell'acqua piovana e di quella di scolo dei terreni durante il periodo di irrigazione.

Art. 17

È fatto carico ai proprietari dei beni latitanti della perfetta manutenzione del ciglio della strada nei tratti fronteggianti la loro proprietà specie quando questi vanno soggetti ai danni prodotti dal passaggio del loro bestiame.

Le sponde dei fossi o canali di irrigazione dovranno invece costantemente essere mantenute dagli utenti dell'acqua.

Art. 18

Per ogni zona di strade sarà costruito uno spartineve il quale dovrà essere manovrato ogni qual volta la neve raggiunga l'altezza di cm. 20 per formarvi un passaggio di larghezza sufficiente per la viabilità.

La spesa per l'acquisto dello spartineve e quella della manovra da farsi a carico degli Utenti, sarà ripartita tra le strade vicinali che ne faranno uso, in proporzione della loro lunghezza.

Art. 19

I Concorsi stradali ed i singoli Utenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno eseguire le opportune opere ed uniformarsi tassativamente alle disposizioni contenute nel capitolo secondo del presente regolamento.

In caso di inadempienza il Podestà, su proposta del delegato stradale, provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle opere.

Art. 20

E' vietato a chiunque di:

- 1°) Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo;
- 2°) Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;

3°) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

4°) Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

5°) Far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente;

6°) Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorché in parte siano sostenuti dalle ruote;

7°) Usare delle treggie salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;

8°) Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o neve;

9°) Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato o ciglio della scarpata se la strada è in trincea);

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

10°) Costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di due metri dal ciglio della strada;

11°) Piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne, agli abitati a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi metri due misurati dal confine della strada ed a distanza minore di m. 4 da uno all'altro,

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.

In ogni caso la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di m. 1,50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato ed in ogni caso non minore di due metri dal ciglio della strada;

12°) E' vietato servirsi dei fossi e delle cunette laterali alla strada per condurre l'acqua di irrigazione ai terreni quando questi trovansi ad un livello superiore al piano della strada al fine di evitare l'allagamento di essa;

13°) E' vietato in modo assoluto di ingombrare in qualsiasi modo le cunette stradali; per accedere ai beni latitanti i proprietari dovranno costruire ponti di sufficiente luce e grandezza con tubi e apposite testate in calcestruzzo di cemento oppure con ponticelli ricoperti di lastre di pietra;

14°) E' vietato depositare sul piano stradale il materiale di scavo e di spurgo delle cunette e dei fossi laterali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100.

Art. 21.

Gli agenti comunali dovranno invigilare all'osservanza delle prescrizioni di questo regolamento e potranno elevare contravvenzione ai trasgressori.

Art. 22

Per tutto quanto non fosse previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni del R. D. 22 dicembre 1928 N. 3179.

Art. 23

Il presente regolamento andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Prefetto o della Provincia.